



D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116. CHIARIMENTI SU ALCUNE PROBLEMATICHE ANCHE CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELLA T.A.R.I.

Roma, 15 aprile 2021 _ Segnaliamo la pubblicazione della circolare del Ministero della Transizione Ecologica n.37259 del 12 aprile u.s. (in all.1) recante chiarimenti sui meccanismi per la determinazione delle tariffe alla luce della [nuova disciplina sulla classificazione dei rifiuti introdotta dal decreto legislativo 116 del 2020](#).

Il provvedimento, in vigore dallo scorso gennaio, ha recepito la nuova direttiva quadro europea sui rifiuti ridefinendo il perimetro degli urbani e degli speciali, facendo venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità e confermando la possibilità per le attività commerciali, artigianali e industriali di affidare al mercato i propri rifiuti urbani.

Secondo quanto scrive il Ministero, in virtù della nuova disciplina introdotta dal decreto di recepimento della direttiva Ue la riduzione della quota variabile per le utenze non domestiche che scelgono di affidare al mercato i propri rifiuti urbani "deve essere riferita a qualunque processo di recupero" e non solo al riciclo, come prevedeva l'originale disciplina Tari, e "l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di avvio a recupero dei rifiuti è pertanto sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della Tari in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero". Resta però dovuto, specifica la circolare, il versamento della quota fissa della tariffa.

Il Ministero chiarisce poi che ai fini del prelievo vengono considerate produttrici sia di rifiuti urbani che di rifiuti speciali anche le attività industriali e artigianali, ma per entrambe sono escluse dal calcolo della Tari "le superfici dove avviene la lavorazione industriale" e "i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali" mentre "continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, per le superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini".

Quanto ai vincoli temporali, la circolare conferma i termini introdotti dal decreto legge “sostegni”, che ha fissato al 31 maggio di ciascun anno la scadenza per la comunicazione al comune o al gestore d’ambito della volontà di fuoriuscire dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche, chiarendo che “limitatamente al 2021” resta fissato al 30 giugno il termine ultimo per l’approvazione dei regolamenti Tarida parte dei comuni.

La comunicazione del Ministero affronta anche uno degli aspetti più controversi della nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 116, finito addirittura nel mirino dell’antitrust, quello del vincolo di 5 anni che le utenze non domestiche sarebbero tenute a rispettare per l’affidamento dei propri rifiuti urbani al mercato o al servizio pubblico. Una previsione che solo qualche giorno fa, nella propria relazione annuale, [l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva bollato come “discriminatoria per i gestori privati”](#). Censura alla quale il Ministero sembra rispondere chiarendo che “detta indicazione temporale non rileva ai fini dell’affidamento del servizio da parte dell’utenza non domesticache, infatti, potrà, nel corso dei suddetti cinque anni cambiare operatore privato, in relazione all’andamento del mercato”.

Si fa rinvio al testo della circolare allegata per ogni necessario approfondimento.

IN CALCE

Circolare Ministero della Transizione Ecologica _REGISTRO UFFICIALE (U).0037259.12- 04-2021.

stessa deve produrre i suoi effetti. Tale comunicazione incide, infatti, sulla predisposizione del PEF del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva.

Per quanto riguarda il periodo temporale di cinque anni, si deve evidenziare che lo stesso rappresenta un lasso di tempo congruo per assicurare la stabilità e la continuità del servizio di raccolta da parte dei Comuni. Tale periodo vale non solo nel caso di affidamento ad un soggetto terzo ma anche

quando l'utenza non domestica sceglie il servizio pubblico, come espressamente previsto dal comma 10 dell'art. 238 del TUA. È bene precisare che detta indicazione temporale non rileva ai fini dell'affidamento del servizio da parte dell'utenza non domestica che, infatti, potrà, nel corso dei suddetti cinque anni cambiare operatore privato, in relazione all'andamento del mercato. Se invece l'utenza non domestica intende passare dall'operatore privato a quello pubblico prima della scadenza del termine quinquennale, tale scelta è subordinata, come esplicitato nell'ultimo periodo della disposizione appena citata, alla "possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l'erogazione del servizio", poiché deve essere sempre garantito il servizio di raccolta e l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.

Vale la pena di precisare che la comunicazione, relativa alla scelta di affidarsi a un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero ed ha quindi valenza a partire dall'anno successivo a quello della comunicazione.

Ovviamente la norma non determina l'annullamento dei contratti di affidamento del servizio di raccolta a soggetti privati conclusi precedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 116 del 2020 che, pertanto, continuano ad essere validi, salvo il loro adeguamento alle condizioni specificate dalla norma stessa.

Rispetto alle criticità circa lo sfasamento tra entrate e costi determinato dalla circostanza che il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di ARERA (Delibera n. 443 del 2019 – Annualità 2018-2021) stabilisce che i costi siano quelli del biennio precedente, pur aggiornati, ARERA adotterà a partire dal 2022 gli opportuni correttivi nel MTR per consentire di superare l'attuale disallineamento tra costi e gettito, fino al raggiungimento di un regime ordinario.

Vale la pena di ricordare che, se le novità recate dal D. Lgs. n. 116 del 2020 hanno determinato un diverso ammontare del tributo definito sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, quest'ultima deve essere ripresentata, a norma del comma 685 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.

A) Locali ove si producono rifiuti "urbani" con riferimento alle diverse categorie di utenza.

1. Attività industriali – rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera c) del TUA

Occorre brevemente ricordare che l'Allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 116 del 2020 contiene l'elenco delle attività che producono rifiuti urbani nel quale non sono ricomprese le "Attività industriali con capannoni di produzione". Ciò potrebbe condurre alla conclusione che queste attività diano luogo solo alla produzione di rifiuti speciali.

Tuttavia, l'art. 184, comma 3, lettera c) del TUA definisce "speciali" i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, per cui appare evidente che le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali.

Ciò comporta che:

- le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
- continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006;
- resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 649, ma anche il comma 10 dell'art. 238, come

interpretati, prevedono l'esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.

2. Attività artigianali – rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera d) del TUA

Considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività industriali si estendono anche alle attività artigianali indicate nel predetto art. 184, comma 3, lett. d), del TUA.

3. Attività agricole, agroindustriali e della pesca – rifiuti i cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA

In merito alle attività di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA, si deve precisare che l'attuale formulazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 116 del 2020, porta a classificare come speciali tutti i rifiuti derivanti da dette attività, comprese anche quelle ad esse connesse, di cui all'art. 2135 del codice civile.

Con riferimento ai rifiuti agricoli ed agroindustriali, l'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies del TUA dispone che: *"i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca"* e l'articolo 184, comma 3, lettera a), prevede che sono rifiuti speciali: *"a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca"*. Inoltre, si richiama quanto previsto nell'Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 – del TUA secondo il quale *"Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile"* e nel successivo Allegato L-quinqües in base al quale *"Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile"*.

Dal complesso delle norme di settore si evince, per i rifiuti derivanti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA, produttive di rifiuti speciali, un'esclusione dall'applicazione del nuovo regime previsto per i rifiuti urbani.

Tale esclusione è in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento che, all'articolo 3, precisa che *"i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca"*.

Ciò premesso, in tale contesto, occorre, però, considerare la previsione di chiusura di cui all'allegato L-quinqües, della Parte quarta del TUA che chiarisce che *"Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe"*.

Tale previsione può quindi essere applicata alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche riportate nel citato allegato. Sulla base di tale previsione, per le suddette utenze deve ritenersi ferma, quindi, la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicate nell'allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA.

Da ultimo si osserva che, in considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze, la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, si ritiene che, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio.

B) Possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell'eliminazione della potestà comunale di assimilazione.

VARESE

Viale V. Veneto, 2

T 0332 1575230 - F 0332 1575228

Codice Fiscale 90018070129

www.aimetalia.it

Riguardo a tale punto, occorre ribadire che il D. Lgs. n. 116 del 2020 ha eliminato la competenza dei comuni in materia di regolamentazione sull'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, facendo

venir meno, a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche i limiti quantitativi già stabiliti dai regolamenti comunali.

È stato evidenziato che potrebbe verificarsi un aumento incontrollato delle quantità di rifiuti urbani rispetto a quelle attuali, rendendo difficile lo svolgimento del servizio; per cui è stata manifestata l'esigenza di fissare dei limiti di conferimento dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche che tengano conto della capacità di assorbimento del sistema.

In proposito, bisogna osservare che tale possibilità è esclusa dalle disposizioni unionali, recepite puntualmente nell'ordinamento interno. In ogni caso, vale la pena di sottolineare che i comuni sono tenuti ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani, compreso lo smaltimento in regime di privativa, ove l'utenza non domestica scelga di avvalersi del servizio pubblico. È quindi con i contratti di servizio che verranno fissati i parametri tecnici ed economici per l'efficiente gestione dei rifiuti urbani da parte dei soggetti affidatari.

In questa direzione devono concepirsi accordi o convenzioni con sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR), su cui grava l'onere di gestione del fine vita dei propri prodotti immessi sul mercato nazionale, al fine di potenziare la capacità di gestione di tutte le quantità prodotte. L'Ente di governo d'ambito territoriale ottimale, laddove costituito ed operante, ovvero i comuni, dunque, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a disciplinare le modalità organizzative delle operazioni di raccolta, cernita ed avvio al trattamento, cui i produttori devono adeguarsi.

La presente è resa pubblica sul sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica.